



ASSOLOMBARDA

# La nuova dichiarazione d'intento

*Carmen Giugno*

Settore Fisco e Diritto d'Impresa



# Sommario

- ❑ **Nuova dichiarazione d'intento**
  - Obblighi dell'esportatore abituale
  - Obblighi del fornitore
  
- ❑ **Regime sanzionatorio**
  - Sanzioni per il fornitore
  - Sanzioni per l'esportatore abituale (cd. «splafonamento»)
  
- ❑ **Dichiarazione Iva**
  - Obblighi del fornitore
  - Obblighi dell'esportatore abituale



**Nuova dichiarazione d'intento**  
D.Lgs. 175/2014, art. 20, c. 1

## Riferimenti normativi

**D.Lgs. 175/2014 art. 20**  
(in vigore dal 13.12.2014)



Nuova **disciplina** delle dichiarazioni d'intento con modifiche:

- alle modalità di comunicazione (D.L. 746/1983, art. 1, c. 1, lett. c)
- e alle sanzioni (D.Lgs. 471/97, art. 7, c. 4 bis)

**Provvedimento Ade**  
**del 12.12.2014**



Nuovo **modello** della Dichiarazione d'intento (DI), con istruzioni e specifiche tecniche

**Provvedimento Ade**  
**dell'11.2.2015**



Prime **modifiche** al nuovo modello della Dichiarazione d'intento (DI), alle istruzioni e alle specifiche tecniche

## Documenti di prassi

**Circ. 31/E  
del 30.12.2014**



Chiarimenti sulla nuova disciplina delle dichiarazioni d'intento (viene introdotto il cd. «regime transitorio» per il periodo 1.1.2015 - 11.2.2015)

**Circ. 6/E  
del 19.2.2015**



Chiarimenti sulla gestione del «periodo transitorio» dall'1.1.2015 all'11.2.2015

**Nota Dogane  
17631/RU  
dell'11.2.2015**



Indicazioni delle Dogane, recepite nel Provvedimento AdE dell'11.2.2015, per la compilazione delle dichiarazioni d'intento in caso di importazioni

## Le novità

L'art. 20 del D.Lgs. 175/2014 (cd. «Decreto Semplificazioni») ha introdotto una **nuova disciplina** per le dichiarazioni d'intento. Le novità riguardano:

1. **la procedura** che gli esportatori abituali devono seguire per manifestare la volontà di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell'Iva



L'onere di comunicare all'AdE i dati delle dichiarazioni d'intento viene spostato dal fornitore all'esportatore abituale

2. **il regime sanzionatorio** per i fornitori degli esportatori abituali




Vengono meno le sanzioni previste nel vecchio regime e introdotte nuove sanzioni per le violazioni collegate ai nuovi adempimenti

# Vecchia e nuova procedura a confronto

## Vecchia procedura



## Nuova procedura (D.Lgs.175/2014)



# Obblighi dell'esportatore abituale

## Nuovi obblighi per l'esportatore abituale

Nella nuova disciplina l'esportatore abituale deve:

- **compilare il nuovo modello** di dichiarazione d'intento approvato con Provvedimento AdE dell'11.2.2015 prot. 1938
- **trasmettere telematicamente** la dichiarazione d'intento all'AdE, mediante l'apposito software disponibile sul sito dell'AdE. La trasmissione può avvenire direttamente, se il soggetto è abilitato ai servizi Entratel o Fisconline, oppure mediante un intermediario abilitato
- **inviare o consegnare** la dichiarazione d'intento al proprio fornitore (o in Dogana), unitamente alla ricevuta telematica rilasciata dall'AdE a seguito della trasmissione della dichiarazione

\* Per l'invio/consegna al fornitore (o in dogana) basta stampare la sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A «Plafond».

# Obblighi dell'esportatore abituale

## **Modalità di invio/consegna della dichiarazione d'intento e della ricevuta al fornitore (o in Dogana)**

Come già avveniva nella vecchia disciplina, non esistono modalità obbligatorie per l'invio o la consegna della dichiarazione d'intento e della ricevuta che quindi possono essere:

- consegnate a mano
- inviate per posta, per fax o via mail

# Obblighi dell'esportatore abituale



## Dichiarazioni d'intento destinate alla Dogana

Entro il 12.4.2015, ossia entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 (13 dicembre 2014), l'AdE metterà a disposizione delle Dogane un'apposita banca dati contenente i dati delle dichiarazioni d'intento. Ne deriva che l'esportatore abituale, una volta trasmessa la dichiarazione d'intento all'AdE, non dovrà più mandarla, insieme alla ricevuta, alla Dogana.

# Obblighi dell'esportatore abituale

## Oggetto della dichiarazione

Anche nella nuova disciplina, la dichiarazione d'intento può essere emessa:

- a) per una sola operazione, presso un fornitore nazionale o in dogana
- b) per più operazioni fino a un determinato importo  
(es: *per tutti gli acquisti effettuati presso il fornitore Alfa srl fino ad un ammontare complessivo di euro xxxxx*)
- a) per più operazioni per un determinato periodo temporale, che non può andare oltre il 31 dicembre dell'anno in corso  
(es: *per tutti gli acquisti fatti presso il fornitore Alfa srl dall'inizio alla fine dell'anno*)



In caso di **importazioni**, l'esportatore abituale deve presentare una dichiarazione d'intento per ogni singola operazione specificando il relativo importo (ris. Min. Finanze 27.7.1985, n. 355235)

# Obblighi dell'esportatore abituale

## Importazioni - «Valore presunto» dell'operazione

Per le importazioni bisogna indicare il «**valore presunto**» dell'imponibile Iva considerando tutti gli elementi che lo compongono, come per es. i diritti doganali (modifica al campo 1 introdotta dal Provvedimento AdE dell'11.2.2015).

### DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare  ACQUISTI o

IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro

1

operazioni fino a concorrenza di euro

2

operazioni comprese nel periodo da

3 giorno mese anno

a 4 giorno mese anno

- Importazione: indicare il «**valore presunto**» dell'imponibile Iva
- Acquisto presso fornitore italiano: indicare l'**importo esatto** dell'operazione

L'importo di effettivo impegno del plafond sarà, comunque, quello risultante dalla bolletta doganale e non il «valore presunto» indicato nella dichiarazione d'intento.

## Obblighi dell'esportatore abituale



La necessità di indicare, per le importazioni, il «**valore presunto**» nasce dal fatto che al momento della compilazione della dichiarazione d'intento, l'esportatore abituale conosce soltanto il corrispettivo dell'operazione, che è inferiore all'imponibile Iva calcolato dalla Dogana. Quest'ultimo include, non solo il corrispettivo, ma anche i diritti doganali (es. dazi) e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto.

# Obblighi dell'esportatore abituale

## Importazioni - Conversione dell'importo in euro

Se l'importo dell'operazione è espresso in valuta estera bisogna convertirlo in euro. Si consiglia di utilizzare i cambi disponibili sul sito delle Dogane (cambi BCE).



The screenshot shows the website of the Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. The header includes the agency's logo and name, navigation links (Home, Contatti, Mappa, FAQ, Area Riservata), RSS, and language selection (English, Italian). A search bar is also present. The main navigation bar has three sections: L'AGENZIA, DOGANE, and MONOPOLI. Under DOGANE, there are links for L'OPERATORE ECONOMICO and IL CITTADINO. The 'L'operatore economico' sidebar menu includes links for Servizi online, Accise, e-customs.it - AIDA - Tavoli tecnici permanenti, Atti amministrativi generali, Operatore Economico Autorizzato - AEO, and Software. The main content area shows the breadcrumb 'Ti trovi in: Home - Dogane - L'operatore economico - E inoltre - Cambi doganali' and the title 'Cambi doganali'. Below this, the 'Anno 2015' section lists two entries: 'Gennaio - pdf - aggiornato al 29 gennaio 2015' and 'Febbraio - pdf - aggiornato al 5 febbraio 2015'. A link for 'Anni precedenti' is also visible.

Per le monete che non sono comprese nell'elenco bisogna utilizzare il tasso di cambio fissato giornalmente, per le stesse, dalla Banca d'Italia.

# Obblighi dell'esportatore abituale



In definitiva, per quantificare il «**valore presunto**» da inserire nel campo 1 della dichiarazione d'intento, all'esportatore abituale converrebbe farsi anticipare dallo spedizioniere la bozza della bolla doganale (compilata tenendo conto sia del cambio doganale sia dei diritti doganali e degli altri elementi che formano la base imponibile Iva).

Per evitare queste complicazioni sarebbe auspicabile superare l'interpretazione della ris. Min. Finanze 27.7.1985 n. 355235 e permettere, anche in caso di importazioni, la presentazione della dichiarazione d'intento con riferimento a:

- più operazioni effettuate fino a un determinato importo
- più operazioni effettuate in un determinato periodo temporale

# Obblighi dell'esportatore abituale

Restano invariati gli altri obblighi previsti dalla vecchia disciplina in capo all'esportatore abituale, che quindi deve:

- **numerare** progressivamente le dichiarazioni d'intento emesse, con riferimento all'anno di emissione (ris. Min. Finanze 26.7.1985, n. 355803)
- **annotarle**, entro 15 giorni dalla data di emissione, in un apposito registro oppure in un'apposita sezione de registro delle fatture emesse/corrispettivi
- **conservarle** ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 633/72



L'omessa numerazione e annotazione sarebbe sanzionabile con una sanzione specifica da 516 a 2.582 euro ai sensi dell'art. 2, c. 2, D.L. 746/83.

# Obblighi dell'esportatore abituale

## **Revoca della dichiarazione d'intento**

Come già avveniva nella vecchia disciplina, non esiste un apposito modello con cui revocare la dichiarazione d'intento che pertanto può essere comunicata in forma libera.

L'esportatore deve comunicare la revoca solo al fornitore, non deve fare nessuna comunicazione all'AdE (circ. 41/E del 26.9.2005) dato che opera tra le parti contraenti.

# Obblighi del fornitore

## Nuovi obblighi per il fornitore

Il fornitore, entrato in possesso della dichiarazione d'intento e della ricevuta, deve:

- **riscontrare telematicamente** l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale (sono possibili due modalità di riscontro)
- riepilogare, in sede di **dichiarazione Iva annuale**, i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute (l'obbligo decorre dalla dichiarazione Iva 2016)



Il fornitore può applicare il regime di non imponibilità **solo** dopo aver ricevuto e aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal nuovo comma 4 bis, art. 7, D.Lgs. 471/97 (vd. «Regime sanzionatorio»).

# Obblighi del fornitore

## Riscontro telematico - Due modalità

Il fornitore può riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale con due modalità alternative:

- a) sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, mediante un'apposita funzione a libero accesso (funzione già disponibile)
- b) accedendo al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, dove, per motivi tecnici, in una prima fase sarà visibile solo la ricevuta e successivamente anche la dichiarazione d'intento.

# Obblighi del fornitore

## Riscontro telematico sul sito dell'AdE

Per effettuare il riscontro telematico sul sito dell'AdE è necessario:

- accedere all'apposita funzione attraverso il seguente percorso  
[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d'intento
- inserire nella pagina «Verifica ricevuta dichiarazione d'intento» (cfr. slide successiva) i dati contenuti nella ricevuta

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL	
RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE D'INTENTO (mod. IVI15)	
In data 02/02/2015 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo [REDACTED] - 000001 la dichiarazione d'intento presentata da [REDACTED], partita IVA [REDACTED] e trasmessa da [REDACTED].	
LA DICHIARAZIONE E' STATA CORRETTAMENTE ACQUISITA.	
DATI PRINCIPALI	
Anno di effettuazione delle operazioni: 2015	
Operazioni da effettuare: acquisti	
- operazioni da 01/01/2015 a 31/12/2015	
Destinatario: Codice fiscale [REDACTED]	Partita IVA [REDACTED]
Integrativa: NO	

# Obblighi del fornitore

## Verifica ricevuta dichiarazione d'intento

**Inserire i dati per la verifica**

Protocollo dichiarazione:  → AAMMGG: data di ricezione  
HHMMSS: orario di ricezione  
NNNNN: numero causale

Progressivo dichiarazione:  → XXXXXX: numero progressivo  
dei documenti presenti nel file  
telematico

Anno dichiarazione:

Codice fiscale dichiarante:

**Scegli destinatario**

Dogane

Codice Fiscale

Codice fiscale destinatario:

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.

 [audio](#)  
[altra immagine](#)  
[altro audio](#)

Codice di sicurezza:

# Obblighi del fornitore

## Esito della verifica

Se la verifica va a buon fine il sistema invia il seguente messaggio di risposta



The screenshot shows the Agenzia Entrate website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, a search bar, and user options like 'Anon Riservata', 'Registrati', and 'Accedi'. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with items: 'L'Agenzia', 'Il tuo profilo fiscale', 'Cosa devi fare', 'Strumenti', 'Documentazione', and 'Servizi online'. The main content area displays the title 'Risultato della verifica' and a green checkmark icon next to the text 'DICHIARAZIONE DI INTENTO CORRETTAMENTE PRESENTATA'. Below this, there is a section titled 'Riepilogo dati inseriti' which contains a table with the following data:

Protocollo:	████████████████████
Progressivo:	00001
Anno:	2015
Dichiarante:	████████████████████
Destinatario:	████████████████████

È consigliabile (ma non è obbligatorio) stampare l'esito della verifica per provare l'avvenuto riscontro. È inutile ripetere il controllo per le successive forniture, perché nell'archivio dell'AdE rimane memorizzata la dichiarazione originaria.

## Obblighi del fornitore

Restano **invariati gli obblighi previsti dalla vecchia disciplina in capo al fornitore** che quindi deve:

- **numerare** progressivamente le dichiarazioni d'intento ricevute
- **annotarle**, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, in un apposito registro ex art. 39 del D.P.R. 633/72 oppure nel registro delle fatture emesse/corrispettivi
- **indicare** nella fattura emessa, oltre al titolo di non imponibilità Iva (art. 8, c. 1, lett. c, del D.P.R. 633/72) anche gli estremi della dichiarazione d'intento (numero e data attribuiti dall'esportatore abituale). È necessario, inoltre, applicare l'imposta di bollo nella misura di € 2 se l'importo della fattura è superiore a € 77,47.

 La mancata indicazione degli estremi della dichiarazione nella fattura non è sanzionabile in modo specifico, tuttavia si potrebbe ritenere applicabile la sanzione per le irregolarità formali che va da 258 a 2.065 euro (D.Lgs. 471/97, art. 8)

## Obblighi dell'esportatore e del fornitore - Riepilogo

Riepilogo	
Soggetti	Adempimenti
Esportatore abituale	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Trasmette telematicamente la dichiarazione d'intento all'AdE</li><li>➤ Invia/consegna al fornitore o in Dogana:<ul style="list-style-type: none"><li>• la dichiarazione d'intento</li><li>• la ricevuta di avvenuta presentazione</li></ul></li></ul>
Fornitore	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Verifica telematicamente la presentazione della dichiarazione d'intento (sul sito dell'AdE o attraverso il proprio cassetto fiscale)</li><li>➤ Se la verifica ha esito positivo, effettua le operazioni senza applicazione dell'Iva</li><li>➤ Riepiloga nella dichiarazione Iva i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute (per le operazioni effettuate nel 2015, il riepilogo verrà fatto nel modello Iva 2016)</li></ul>

# Decorrenza

La nuova disciplina, che sposta dal fornitore all'esportatore abituale l'obbligo di comunicare la dichiarazione d'intento all'AdE, si applica alle dichiarazioni d'intento relative ad **operazioni effettuate dall'1.1.2015**.

Tuttavia è stato introdotto un «**regime transitorio**» **dall'1.1.2015 all'11.2.2015** durante il quale è stato consentito applicare (a scelta):

- ✓ la vecchia disciplina
- ✓ o la nuova disciplina



Il **regime transitorio** è stato introdotto per evitare il contrasto con l'art. 3 della L. 212/2000 in base al quale le disposizioni tributarie non possono introdurre adempimenti con scadenza fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore (il D.Lgs. 175/2014 è entrato in vigore il 13.12.2014).

# Regime transitorio

**Fino all'11.2.2015  
«regime transitorio»**

L'esportatore abituale:

- ha potuto applicare la vecchia procedura (invio della dichiarazione d'intento al fornitore)
- con facoltà di applicare la nuova procedura (trasmissione della dichiarazione d'intento all'AdE e invio della dichiarazione con ricevuta al fornitore).

Come gestire le dichiarazioni d'intento inviate nel «regime transitorio» con la vecchia procedura?

- a) Se la dichiarazione si riferisce ad operazioni da effettuarsi anche dopo l'11.2.2015
  - l'esportatore abituale deve ripetere l'invio della dichiarazione con la nuova procedura
  - e il fornitore deve effettuare il riscontro telematico
- b) Se invece la dichiarazione si riferisce ad operazioni da effettuarsi fino all'11.2.2015:
  - l'esportatore abituale non ha ulteriori obblighi
  - e il fornitore non è tenuto a inviare la comunicazione all'AdE (circ. 6/2015)

# Regime transitorio



**Lettere d'intento inviate a dicembre con validità per tutto il 2015 da «ritrasmettere» con la nuova procedura**

In assenza di indicazioni da parte dell'AdE, si ritiene che:

- l'**esportatore abituale** debba riportare nella nuova dichiarazione gli **stessi dati** della dichiarazione inviata con la vecchia procedura (validità temporale dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e stesso numero di registrazione)
- il **fornitore**, effettuato il riscontro telematico della ricevuta, debba solo **allegare** la nuova dichiarazione a quella già registrata, senza la necessità di fare una nuova annotazione nel registro delle dichiarazioni d'intento

Invece, nel caso in cui l'esportatore abbia inserito nella nuova dichiarazione **dati diversi** dalla vecchia (un'altra validità temporale o un altro numero di registrazione), si ritiene che il fornitore debba effettuare una nuova registrazione.

## Regime transitorio - Casi pratici

<b>Dichiarazione d'intento inviata a dicembre con la vecchia procedura</b>	<b>Obblighi dell'esportatore abituale</b>	<b>Obblighi del fornitore</b>
Validità <b>dall'1.1.2015 all'11.2.2015</b>	Non deve «ritrasmettere» la dichiarazione d'intento con la nuova procedura	Non deve fare la comunicazione all'AdE (circ. AdE 6/2015)
Validità per <b>una singola operazione</b> effettuata tra <b>l'1.1.2015 e l'11.2.2015</b>	Non deve «ritrasmettere» la dichiarazione d'intento con la nuova procedura	Non deve fare la comunicazione all'AdE (circ. AdE 6/2015)

## Regime transitorio - Casi pratici

Dichiarazione d'intento inviata a dicembre con la vecchia procedura	Obblighi dell'esportatore abituale	Obblighi del fornitore
Validità <b>dall'1.1.2015 al 31.12.2015</b>	Deve «ritrasmettere» la dichiarazione d'intento con la nuova procedura inserendo gli <b><u>stessi dati della vecchia</u></b> (validità dall'1.1.2015 all'11.2.2015 e stesso numero)	Effettua il riscontro telematico e allega la nuova dichiarazione d'intento alla vecchia, non deve effettuare una nuova registrazione.



Se l'esportatore «ritrasmette» la dichiarazione inserendo una **validità diversa**, per esempio **12.2.2015 - 31.12.2015**, si ritiene che il fornitore debba effettuare una nuova registrazione e riportare in fattura, per le operazioni effettuate dal 12.2.2015, gli estremi (numero e data) della nuova dichiarazione. Il comportamento dell'esportatore abituale, tra l'altro, non sarebbe corretto ma viste le obiettive condizioni di incertezza si ritiene non sia sanzionabile.

## Regime definitivo

**Dal 12.2.2015  
«regime definitivo»**

L'esportatore ha l'obbligo di applicare la nuova procedura (trasmissione della dichiarazione d'intento all'AdE e invio/consegna della dichiarazione e della ricevuta al fornitore/dogana).

Quindi per le operazioni effettuate dal 12.2.2015:

- **l'esportatore abituale**, che intende ottenere dal fornitore la disapplicazione dell'Iva, ha l'obbligo di seguire la nuova procedura
- il **fornitore** può effettuare operazioni senza applicazione dell'Iva solo se è in possesso della dichiarazione d'intento e della ricevuta e se la dichiarazione risulta (attraverso il riscontro telematico) validamente presentata dall'esportatore abituale.

# Regime definitivo



Per individuare il **momento di effettuazione** delle operazioni si applicano i criteri generali (art. 6 del D.P.R. 633/72):

- **Beni:** la cessione si intende effettuata alla data di consegna/spedizione o alla data di fatturazione (o pagamento del corrispettivo) se precedente\*.

\* Se si effettua la fatturazione differita rileva comunque la data di consegna/spedizione.

Es.: Merce spedita il 16 febbraio e fatturata in modo differito entro il 15 marzo.

Il fornitore, in data 16 febbraio, non è in possesso della dichiarazione e della ricevuta: il fornitore deve applicare l'Iva in quanto l'operazione si intende effettuata il 16 febbraio 2015 e a tale data il fornitore non ha ancora ricevuto la dichiarazione d'intento e la ricevuta.

- **Servizi:** la prestazione si intende effettuata alla data di pagamento del corrispettivo o alla data di fatturazione se precedente.



**Regime sanzionatorio**  
D.Lgs. 175/2014, art. 20, c. 2

# Sanzioni per il fornitore

## Sanzioni per il fornitore nella nuova disciplina

Il D.Lgs. 175/2014, avendo introdotto una nuova disciplina per la trasmissione delle dichiarazioni d'intento, ha modificato anche il regime sanzionatorio applicabile in capo al fornitore.

Violazioni del fornitore	Sanzione ordinaria
Il fornitore applica il regime di non imponibilità Iva <b><u>prima</u></b> di aver: <ul style="list-style-type: none"><li>• ricevuto la dichiarazione d'intento</li><li>• e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale</li></ul>	<b>Dal 100% al 200%</b> dell'Iva non applicata (D.Lgs. 471/97, art. 7, <u>nuovo c. 4 bis</u> )
Il fornitore applica il regime di non imponibilità <b><u>in assenza</u></b> della dichiarazione d'intento	<b>Dal 100% al 200%</b> dell'Iva non applicata, fermo restando l'obbligo di versare il tributo (D.Lgs. 471/97, art. 7, <u>c. 3</u> )

# Sanzioni per il fornitore

## Sanzioni per il fornitore nella vecchia disciplina

Poiché il fornitore non ha più l'obbligo di comunicare all'AdE i dati delle dichiarazioni d'intento:

- viene meno la sanzione dal 100% al 200% dell'Iva per l'omessa, tardiva o inesatta comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento prevista nella vecchia disciplina in presenza di fornitura di beni/servizi senza applicazione dell'Iva (D.Lgs. 471/97, art. 7, vecchio comma 4 bis)
- viene meno la responsabilità solidale del fornitore con l'esportatore abituale per l'Iva evasa\* nel caso in cui sia correlata a dichiarazione d'intento infedele (L. 311/2004, art. 1, c. 384)

\* Iva evasa = imposta relativa agli acquisti effettuati in sospensione d'imposta oltre il plafond disponibile (circ. 10/2005)

## Sanzioni per il fornitore



**Dato che nella nuova disciplina i fornitori non hanno più l'obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento all'AdE, si può ritenere applicabile il «favor rei» alle violazioni da loro commesse in passato?**

Il «favor rei» (D.Lgs. 472/97, art. 3, c. 2) si applica sia nel caso in cui una legge posteriore abolisca una sanzione sia nel caso in cui elimini un obbligo (circ. 180/1998). Il D.Lgs. 175/2014 ha eliminato l'obbligo per il fornitore di comunicare all'AdE i dati delle dichiarazioni d'intento e quindi si potrebbe ritenere applicabile il «favor rei»\*.

Tuttavia, la questione è dubbia in quanto in questo caso non viene abolito completamente un obbligo ma rimodulato in termini soggettivi e oggettivi.

\* Si segnala tra l'altro che alcune Commissioni Tributarie (cfr. CTR di Milano, sent. n. 5601/19/2014) hanno considerato non sanzionabile il fornitore che ha applicato il regime di non imponibilità senza aver comunicato all'AdE i dati della dichiarazione d'intento.

# Sanzioni per il fornitore

## Ravvedimento per le violazioni commesse dal fornitore

Il fornitore che applica il regime di non imponibilità

- prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e riscontrato l'avvenuta trasmissione
  - oppure in assenza di dichiarazione d'intento
- può regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento versando una **sanzione ridotta** (codice 8904).

Si ritengono applicabili le nuove misure di riduzione delle sanzioni previste dalla L. 190/2014 (nuovo art. 13, D.Lgs. 472/97).

Sanzione ridotta	Termine per ravvedersi
1/9 del 100% = <b>11,11%</b> dell'Iva non applicata	Entro 90 giorni dalla violazione
1/8 del 100% = <b>12,5%</b> dell'Iva non applicata	Entro un anno dalla violazione
1/7 del 100% = <b>14,29%</b> dell'Iva non applicata	Entro due anni dalla violazione
1/6 del 100% = <b>16,67%</b> dell'Iva non applicata	Oltre due anni dalla violazione
1/5 del 100% = <b>20%</b> dell'Iva non applicata	Dopo la constatazione della violazione

## Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»

### Sanzione per l'esportatore abituale che «splafona»

L'esportatore abituale che effettua acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva oltre il plafond disponibile è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'Iva, oltre il pagamento del tributo e degli interessi.

Violazione dell'esportatore abituale	Sanzione ordinaria
L'esportatore abituale ha acquistato beni/servizi o ha importato senza applicazione di Iva in misura superiore al plafond disponibile (cd. «splafonamento»)	<b>Dal 100% al 200%</b> dell'imposta non applicata, oltre il pagamento dell'Iva non addebitata in fattura e degli interessi (D.Lgs. 471/97, art. 7, c. 4)

## Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»

### Ravvedimento per lo splafonamento

L'esportatore abituale che riscontra di avere «splafonato» può regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento versando una **sanzione ridotta, oltre l'Iva e gli interessi**.

Si ritengono applicabili le nuove misure di riduzione delle sanzioni previste dalla L. 190/2014 (D.Lgs. 472/97, nuovo art. 13).

Sanzione ridotta	Termine per ravvedersi
1/9 del 100% = <b>11,11%</b> dell'Iva	Entro 90 giorni dalla violazione
1/8 del 100% = <b>12,5%</b> dell'Iva	Entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
1/7 del 100% = <b>14,29%</b> dell'Iva	Entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
1/6 del 100% = <b>16,67%</b> dell'Iva	Oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
1/5 del 100% = <b>20%</b> dell'Iva	Dopo la constatazione della violazione

# Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»

## Due procedure di regolarizzazione

L'esportatore abituale può regolarizzare la violazione tramite due procedure alternative (ris. 98/2000; circ. 50/2002; circ. 12/2008; circ.12/2010):

1. **l'esportatore richiede** al fornitore l'emissione di una nota di debito per l'Iva non addebitata in fattura (procedura complessa, soprattutto se nello splafonamento sono coinvolti più fornitori)
2. **l'esportatore abituale emette autofattura** in duplice esemplare contenente gli estremi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'Iva corrispondente

# Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»

**Prima procedura:** nota di variazione in aumento emessa dal fornitore

L'esportatore abituale:

- 1) **chiede al fornitore** di emettere una nota di variazione in aumento per la sola Iva non addebitata in fattura e gliela paga
- 2) **registra** la nota di variazione nel registro degli acquisti ai fini della detrazione
- 3) **con mod. F24, versa** la sanzione ridotta (codice tributo 8904) e gli interessi (codice tributo 1991) calcolati dal giorno della violazione
- 4) **in dichiarazione Iva**, indica ai righi **VF1/VF11** (a seconda dell'aliquota) l'imponibile e l'Iva relativi all'acquisto che ha determinato lo splafonamento e al rigo **VF12** l'imponibile degli acquisti correttamente effettuati con l'utilizzo del plafond

# Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»

## Esempio 1 (prima procedura)

Alfa srl a luglio 2014 aveva un plafond di 100.000 euro, ma ha effettuato un acquisto senza applicazione di Iva per 110.000 euro splafonando di 10.000 euro.

A novembre 2014 Alfa ha regolarizzato lo splafonamento chiedendo al fornitore di emettere nota di debito di sola Iva (2.200 euro) e ha versato autonomamente sanzione e interessi.

### Quadro VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

<b>VF11</b>		<b>10.000</b>	<b>,00</b>	<b>22</b>	<b>2.200</b>	<b>,00</b>
<b>VF12</b> Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		<b>100.000</b>	<b>,00</b>			
<b>VF13</b> Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			<b>,00</b>			
<b>VF14</b> Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			<b>,00</b>			
<b>VF15</b> Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011			<b>,00</b>			
<b>VF16</b> Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			<b>,00</b>			
<b>VF17</b> Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)			<b>,00</b>			
<b>VF18</b> Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			<b>,00</b>			
<b>VF19</b> Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	<sup>1</sup>		<b>,00</b>			
	<sup>2</sup>		<b>,00</b>			
<b>VF20</b> (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014						
<b>VF21</b> TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		<b>110.000</b>	<b>,00</b>		<b>2.200</b>	<b>,00</b>
<b>VF22</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)						<b>,00</b>

Iva ammessa in detrazione

# Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»

**Seconda procedura:** autofattura emessa dall'esportatore abituale

L'esportatore abituale:

- 1) **emette** in duplice esemplare un'autofattura (con gli estremi dei fornitori, il n. progressivo di protocollo delle fatture ricevute) con l'importo eccedente il plafond e l'Iva corrispondente
- 2) **annota** l'autofattura nel registro degli acquisiti ai fini della detrazione e presenta un suo esemplare al competente Ufficio delle Entrate
- 3) **con mod. F24, versa :**
  - l'Iva autonomamente (codice del periodo in cui si è verificato lo splafonamento)
  - gli interessi (codice tributo 1991) calcolati dal giorno in cui è stata commessa la violazione
  - la sanzione ridotta (codice tributo 8904)

## Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»

### 4) in dichiarazione Iva, indica l'Iva regolarizzata:

- nel quadro VF (Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione), nei **rigli VF1/VF11**, nell'ammontare dell'Iva ammessa in detrazione
- nel quadro VL (Liquidazione dell'imposta annuale), **rigo VL29**, relativo ai versamenti d'imposta effettuati
- nel quadro VE (Operazioni attive), nel **rigo VE24** tra le variazioni e gli arrotondamenti d'imposta con segno positivo, ossia in una posta di debito, per evitare la doppia detrazione



Nel rigo VF12 (acquisti effettuati con utilizzo del plafond) vanno indicati soltanto gli acquisti correttamente effettuati con l'utilizzo del plafond

# Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»

## Esempio 2 (seconda procedura)

Alfa srl a luglio 2014 aveva un plafond di 100.000 euro, ma ha effettuato un acquisto senza applicazione di Iva per 110.000 splafonando quindi di 10.000.

A novembre 2014 Alfa ha regolarizzato lo splafonamento emettendo autofattura per euro 10.000 + Iva 2.200 e versato l'imposta (codice 6007), oltre alla sanzione e agli interessi

### Quadro VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

<b>VF11</b>	<b>10.000</b>	<b>,00</b>	<b>22</b>	<b>2.200</b>	<b>,00</b>
<b>VF12</b> Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	<b>100.000</b>	<b>,00</b>			
<b>VF13</b> Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		<b>,00</b>			
<b>VF14</b> Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		<b>,00</b>			
<b>VF15</b> Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		<b>,00</b>			
<b>VF16</b> Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		<b>,00</b>			
<b>VF17</b> Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		<b>,00</b>			
<b>VF18</b> Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		<b>,00</b>			
<b>VF19</b> Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi <sup>1</sup>		<b>,00</b>			
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
<sup>2</sup>		<b>,00</b>			
<b>VF20</b> (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014					
<b>VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI</b>	<b>110.000</b>	<b>,00</b>		<b>2.200</b>	<b>,00</b>
<b>VF22</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					<b>,00</b>

Iva ammessa in detrazione

# Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»

## Quadro VL - Liquidazione dell'imposta

<b>VL29</b>	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto			<b>2.200</b>	,00
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	2			,00
	di cui sospesi per eventi eccezionali		3		,00
<b>VL30</b>	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00
<b>VL31</b>	Versamenti integrativi d'imposta				,00
<b>VL32</b>	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero				,00
<b>VL33</b>	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]			<b>2.200</b>	,00

Iva a credito per effetto dell'Iva versata con ravvedimento

## Quadro VE - Operazioni attive

<b>Sez. 3 - Totale imponibile e imposta</b>	<b>VE23 TOTALI</b> (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)			,00	,00
	<b>VE24</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				<b>2.200</b> ,00
	<b>VE25 TOTALE</b> (VE23± VE24)				,00

Variazione in aumento dell'Iva a debito per evitare la doppia detrazione

## Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»



L'Iva anziché essere versata autonomamente può partecipare alla **ordinaria liquidazione Iva periodica** (circ. 50/2002). In questo caso l'esportatore abituale contabilizza a debito, nella liquidazione Iva del periodo in cui si effettua la regolarizzazione, l'Iva risultante dall'autofattura con gli interessi, e versa autonomamente la sanzione.

# **Sanzioni per l'esportatore abituale - «Splafonamento»**

## **Regolarizzazione dello splafonamento con autofattura nell'anno successivo**

Se l'esportatore abituale emette l'autofattura l'anno successivo a quello in cui si è verificato lo splafonamento, la detrazione dell'Iva versata può essere esercitata nella dichiarazione relativa all'anno dello splafonamento anche se la regolarizzazione avviene l'anno successivo (circ. 12/2010).

Es: splafonamento avvenuto a settembre 2014, Iva da autofattura versata a febbraio 2015, la detrazione può essere esercitata nella dichiarazione Iva relativa al 2014, anche se la regolarizzazione è avvenuta non nel 2014 (anno dello splafonamento) ma nel 2015.



## **Dichiarazione Iva** **Modello Iva 2015**



# Obblighi del fornitore

## **Dichiarazione Iva 2016 - Obblighi del fornitore**

I fornitori dell'esportatore abituale dal prossimo anno, saranno tenuti a riepilogare nella dichiarazione Iva anche i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute. Tale obbligo, però, essendo legato alla nuova disciplina in vigore dall'1.1.2015, scatterà dal prossimo anno con la dichiarazione Iva 2016.

# Obblighi dell'esportatore abituale

## Dichiarazione Iva 2015 - Obblighi dell'esportatore abituale

L'esportatore abituale deve indicare:

- 1) nel **rigo VE30** le fatture attive non imponibili relative alle operazioni che rilevano ai fini dello status di esportatore abituale e che quindi costituiscono plafond
- 2) nel **rigo VF12** le fatture di acquisto e le bollette doganali con utilizzo del plafond
- 3) nel **quadro VC** : il plafond utilizzato e quello matuato

# Obblighi dell'esportatore abituale

## 1) Rigo VE30 - Operazioni che generano il plafond

Il rigo VE30 è stato modificato, per uniformarlo alla quadro A della dichiarazione d'intento.

		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
		Esportazioni	Cessioni intracomunitarie		
VE30	2	,00	3	,00	
		Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate		
	4	,00	5	,00	

## Modello dichiarazione d'intento

### QUADRO A - PLAFOND

<b>Tipo</b>	<b>A1</b>	Fisso <input type="checkbox"/>	Mobile <input type="checkbox"/>			
<b>Operazioni che concorrono alla formazione del plafond</b>	<b>A2</b>	Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>				
		Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate	Operazioni straordinarie
		2	3	4	5	6

# Obblighi dell'esportatore abituale

Nel rigo VE30 del modello Iva 2015, in aggiunta ai campi delle esportazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle cessioni verso S.Marino, è stato introdotto un nuovo campo denominato «Operazioni assimilate»

## Modello Iva vecchio

	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie		
VE30	2	3		
	,00	,00		
	Cessioni verso San Marino			
	4			
	,00			

## Modello Iva 2015

	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie		
VE30	2	3		
	,00	,00		
	Cessioni verso San Marino			
	4	5		
	,00	,00		

**Campo nuovo.**

# Obblighi dell'esportatore abituale

**Esportazioni dirette, indirette, triangolari**  
(art. 8 c. 1 lettere a, b del D.P.R. 633/72; art. 50 bis c. 4 lett. g del D.L. 331/93)

**Cessioni intracomunitarie, incluse le triangolari comunitarie** (art. 41, art. 50 bis c. 4 lett. f del D.L. 331/93)

**Novità:** Totale operazioni che costituiscono plafond dato dalla sommatoria dei campi 2, 3, 4 e 5.

Nel mod. Iva 2014, invece, i campi 2, 3 e 4 erano un «di cui» del campo 1 che quindi risultava  $\geq$  della loro sommatoria

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1
	Esportazioni	,00
VE30	2	,00
	Cessioni intracomunitarie	,00
	3	,00
	Cessioni verso San Marino	,00
	4	,00
	Operazioni assimilate	,00
	5	,00

**Esportazioni verso S.Marino**  
(art. 71 del D.P.R. 633/72)

**Campo 5:** è un campo nuovo. Tutte le operazioni che costituiscono plafond e sono residuali rispetto a quelle dei campi 2, 3 e 4 (art. 8 bis, c. 1; art. 9, c. 1; art. 71 Vaticano; art. 72; art. 37; art. 58). Queste operazioni nel mod. Iva 2014 erano indistintamente incluse nel campo 1.

# Obblighi dell'esportatore abituale

## Esempio

L'esportatore abituale Alfa srl ha effettuato nel 2014 le seguenti operazioni:

- esportazioni dirette (art. 8, c. 1, lett, a): 10.000
- cessioni intracomunitarie (art. 41): 30.000
- cessioni a un'ambasciata (art. 72): 5.000

	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	45.000 ,00
	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie		
VE30	2	10.000 ,00	3	30.000 ,00
	Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate		
	4	,00	5	5.000 ,00

# Obblighi dell'esportatore abituale

## 2) Rigo VF12 - Fatture di acquisto e bollette doganali con utilizzo del plafond

VF12 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	.00
--	-----

L'importo del rigo VF12 comprende le operazioni **«registrate»** e quindi non coincide necessariamente con il rigo VC13 (prima e seconda colonna) che include gli acquisti di beni/servizi e le importazioni «effettuate».

## Obblighi dell'esportatore abituale

L'esportatore, se opera con pro - rata di detraibilità (D.P.R. 633/72, art. 19, c. 5), deve indicare nel rigo F35 «l'iva teorica», ossia l'iva relativa agli acquisti ed importazioni effettuate utilizzando il plafond, in modo da calcolare correttamente l'iva ammessa in detrazione in base alla percentuale di detraibilità definitiva.

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12

.00



# Obblighi dell'esportatore abituale

## Quadro VC - Colonne 1 e 2

Le prime due colonne devono essere compilate da tutti gli esportatori abituali, indipendentemente dal tipo di plafond (mensile o annuale), indicando **gli utilizzi del plafond fatti nel 2014**, in modo distinto per gli acquisti interni/intracomunitari e per quelli in Dogana

		PLAFOND UTILIZZATO	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE
VC1	GEN	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00
VC4	APR	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00
VC6	GIU	,00	,00
VC7	LUG	,00	,00
VC8	AGO	,00	,00
VC9	SET	,00	,00
VC10	OTT	,00	,00
VC11	NOV	,00	,00
VC12	DIC	,00	,00
VC13	TOTALE	,00	,00

Plafond utilizzato nel 2014 (rilevano le operazioni «effettuate»)

**NB:** le operazioni «effettuate» possono divergere da quelle registrate (es: merce consegnata a dicembre 2014 con fattura pervenuta a gennaio 2015). Il totale (rigo VC13) quindi, potrebbe divergere da quanto riportato al rigo VF12.

# Obblighi dell'esportatore abituale

## Quadro VC - Colonne 3 e 4

Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti gli esportatori abituali, indipendentemente dal tipo di plafond (mensile o annuale), indicando **il volume d'affari 2014 e le operazioni 2014 che formano plafond** (esportazioni, cessioni intracomunitarie ecc.) **utilizzabile nel 2015.**

		ANNO IMPOSTA 2014	
		3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI
VC1	GEN	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00
VC4	APR	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00
VC6	GIU	,00	,00
VC7	LUG	,00	,00
VC8	AGO	,00	,00
VC9	SET	,00	,00
VC10	OTT	,00	,00
VC11	NOV	,00	,00
VC12	DIC	,00	,00
VC13	TOTALE	,00	,00

Volume d'affari 2014 e plafond maturato nel 2014 (rilevano le operazioni «registrate»)

Il rigo VC13 (colonne 3 e 4) serve per verificare lo status di esportatore abituale e il plafond utilizzabile nel 2015 (per i contribuenti con plafond fisso).  
Il rigo VC13 colonna 4 = VE30

# Obblighi dell'esportatore abituale

## Quadro VC - Colonne 5 e 6

Le colonne 5 e 6 devono essere compilate solo dagli esportatori abituali che nel 2014 hanno utilizzato il plafond mensile e devono riportare la suddivisione mensile del volume d'affari 2013 e delle operazioni 2013 che formano plafond (esportazioni, cessioni intracomunitarie ecc.). Servono a verificare lo status di esportatore abituale e la disponibilità del plafond in ogni mese

		ANNO IMPOSTA 2013	
		5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1	GEN	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00
VC4	APR	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00
VC6	GIU	,00	,00
VC7	LUG	,00	,00
VC8	AGO	,00	,00
VC9	SET	,00	,00
VC10	OTT	,00	,00
VC11	NOV	,00	,00
VC12	DIC	,00	,00
VC13	TOTALE	,00	,00

Volume d'affari 2013 e operazioni 2013 che generano plafond (rilevano le operazioni «**registrate**»). Si tratta delle stesse operazioni delle colonne 3 e 4, ma riferite all'anno precedente

